

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DISTESE ESTERNE DELLE ATTIVITÀ IN SEDE FISSA NEL COMUNE DI CASALGRANDE

Art. 1. CONTENUTI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Nell'ambito della riqualificazione del centro di Casalgrande e nel contesto dei piani di valorizzazione commerciale realizzati per Casalgrande, Salvaterra e Veggia, l'amministrazione comunale ha voluto inserire tra le linee d'azione per il raggiungimento dei predetti obiettivi di valorizzazione e promozione delle attività commerciali e non, il presente regolamento che disciplina le caratteristiche, la disposizione e le modifiche delle distese poste in queste zone del territorio comunale.
2. Il presente regolamento delle distese, si vuole configurare come uno strumento in grado di indirizzare e coordinare la progettazione e l'allestimento delle distese esterne delle attività commerciali e delle attività dirette alla produzione di beni e servizi (artigianali e direzionali, attività rappresentative e culturali, servizi socio-culturali) e dei pubblici esercizi, realizzate su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, nelle zone di cui all'art. 8 della L.R. 14/1999 e successive modificazione ed integrazione, nell'osservanza delle disposizioni previste dal D.L. 285/92 (Codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e d'attuazione D.P.R. 495/92 (Nuovo codice della strada).
3. L'arredo esterno comprende fiorire, sedie, tavoli, ombrelloni, corpi scaldanti, espositori, elementi d'illuminazione esposti all'esterno della sede d'esercizio.
4. Il presente regolamento propone soluzioni, indica caratteristiche e tipologie d'arredo esterno delle attività, fissa norme e regole guida.

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento trovano applicazione all'interno delle aree incluse nei perimetri dei Piani di valorizzazione commerciale approvati dal Comune di Casalgrande ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/1999 e nelle zone di valore storico archeologico ed ambientale.
2. Eventuali variazioni future nel perimetro del P.V.C. comporteranno automaticamente l'allargamento nell'ambito di applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 3. PRINCIPI GENERALI

1. l'identità del luogo urbano deve essere garantita promuovendo una linea comune d'arredo esterno delle attività. Gli elementi dell'arredo esterno, dovranno contribuire a migliorare l'immagine del paese mediante l'uso di forme, colori e materiali che tengano conto della scena urbana in cui si inseriscono.

2. In tutti i casi la progettazione e l'allestimento dovrà essere conforme al codice della strada, allo strumento urbanistico, al Regolamento Edilizio vigente, alla normativa in materia di Barriere Architettoniche vigente, di Igiene Pubblica ed a tutte le prescrizioni di legge applicabili;
3. In nessun caso la distesa potrà nel tempo, a seguito di stratificazioni successive, trasformarsi in un locale chiuso (chiosco). Per queste particolari strutture esiste un'apposita normativa che non è contemplata da questo regolamento.
4. La delimitazione dell'area occupata dovrà essere ridotta al minimo e potrà essere prevista con sistemi di chiusura a basso impatto (fiorire o strutture trasparenti) solo nel caso in cui si renda necessaria per motivi d'ordine funzionale (presenza di autovetture in sosta o in transito, oppure d'altri elementi incongrui), senza peraltro creare spazi chiusi e confinati tali da limitare la vista ai clienti o viceversa impedire la lettura spaziale della scena urbana.
5. in nessun caso viene previsto l'inserimento, all'interno degli elementi di arredo e funzionali che costituiscono l'allestimento della distesa, di scritte, slogan, marchi pubblicitari, a parte la denominazione del proprio locale.
6. Per tutte le distese potrà essere previsto l'utilizzo di elementi di riscaldamento costituiti da corpi scaldanti per esterni del tipo "a fungo" o similari.
7. Alla scadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico la distesa dovrà essere "disallestita" con conseguente rimozione di tutti gli elementi di arredo.
8. Qualora gli elementi di arredo ed esposizione sia su area pubblica che privata ad uso pubblico, presentino un aspetto degradato, l'amministrazione comunale può ordinare la sostituzione o il ripristino, fissando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.

Art. 4. CLASSIFICAZIONE

1. In base alle diverse tipologie e ai diversi contesti urbani le distese vengono divise in:
 - Distesa su strada, piazza, marciapiede;
 - Distesa sotto portico;
 - Distesa nei cortili;
 - Distesa nei parchi.
2. La distesa su strada, piazza, marciapiede, deve essere allestita nel rispetto della circolazione veicolare e pedonale, con particolare attenzione all'occupazione totale o parziale dei percorsi protetti (marciapiedi). La protezione dagli agenti atmosferici potrà essere garantita tramite l'impiego di ombrelloni removibili appoggiati a terra oppure di tende a muro con tipologia a braccio. Sono vietate le strutture di copertura fisse in modo perenne.
3. La distesa sotto portici va allestita a condizione che venga garantito il passaggio pedonale e il rispetto della funzione e conformazione architettonica del luogo. In questi specifici casi non è possibile l'utilizzo di ombrelloni appoggiati a terra.
4. La distesa nei cortili va allestita nel rispetto della conformazione planimetrica, del disegno dei fronti e degli elementi architettonico decorativi presenti. La protezione degli agenti atmosferici potrà essere garantita tramite l'impiego di ombrelloni mobili appoggiati a terra.
 Il presente regolamento non si applica ai cortili privati per i quali sarà sufficiente il parere favorevole dei condomini per effettuare la distesa da parte degli operatori, senza pagamento del canone Cosap
5. La distesa nei parchi va allestita nel rispetto della conformazione planimetrica e del disegno dei percorsi e delle aiuole, nonché delle specie arboree ed erbacee

presenti. La protezione degli agenti atmosferici potrà essere garantita tramite l'impiego di ombrelloni mobili appoggiati a terra. Non è consentito l'utilizzo di elementi di delimitazione della distesa, se non per particolari motivazioni e previa specifica autorizzazione.

Art. 5. CARATTERISTICHE PROGETTUALI

1. Vista l'importanza che il tema delle distese riveste per il potenziamento della qualità estetica del Comune e di conseguenza, dell'attrazione e dell'accoglienza dei cittadini, occorre porre particolare cura al loro allestimento. Questa cura dell'allestimento, che naturalmente presuppone anche il rispetto del contesto peculiare in cui le distese prendono forma, riguarda essenzialmente due aspetti:
 - Gli elementi di arredo (sedie, poltrone, sofà, tavoli, tavolini, ombrelloni, corpi scaldanti, corpi illuminanti, ecc.).
 - Le cromie, le luci e i materiali.
2. Gli elementi di arredo, pur spaziando liberamente tra ricorso a forme tradizionali e a forme moderne dal disegno semplice e lineare, utilizzano materiali quali: legno, ferro, vimini e materiale di pregio. Nella scelta di tavoli, sedie, poltrone, sofà, ecc., si privilegeranno tipologie e design coordinati in grado di accentuare l'idea di accoglienza.
3. Gli elementi di ombreggiatura sono costituiti da:
 - ombrelloni rimovibili con struttura in legno, alluminio brunito o ferro verniciato e telo di copertura in cotone naturale o materiale di pregio di forma quadrata o rotonda. Non sono consentite scritte o diciture di alcun tipo, a parte la denominazione del proprio locale. In nessun caso è previsto l'utilizzo di strutture di copertura fisse.
 - Tende a muro con tipologia a caduta con bracci fermi, a bracci estendibili (a pantografo), a cappottina (da usare solamente per aperture ad arco) in ogni modo sempre nell'osservanza delle disposizioni stabilite dalla normativa e regolamenti in materia di installazione di tende da sole, insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.
4. Gli elementi di riscaldamento sono costituiti da corpi scaldanti per esterni del tipo "a fungo" o similari.
5. Gli elementi di illuminazione potranno essere costituiti da corpi illuminanti a pavimento (piantane), da tavolo o sospese. In nessun caso è previsto l'utilizzo di corpi illuminanti a parete ancorati all'edificio, salvo che sia specificatamente autorizzato.
6. Gli elementi di delimitazione, sono utilizzati solo in particolari circostanze strettamente legate all'esigenza di proteggere la distesa dalla presenza di autovetture in sosta o in transito oppure da altri elementi incongrui, dovranno essere costituiti da strutture trasparenti, leggere e a basso impatto visivo. Oltre alle fioriere, che costituiscono elemento di difficile manutenzione e non sempre asportabili per il loro peso, si possono utilizzare strutture trasparenti verticali in vetro o plexiglas e/o pedane in legno, consentite soltanto in zone dove è permesso il transito automobilistico in modo da garantire la sicurezza e l'accessibilità del cliente. Le strutture trasparenti verticali non possono essere inserite nelle aree sotto i portici.
7. La cromia della distesa dovrà essere quanto più in armonia con il contesto urbano in cui si colloca. Particolare attenzione sarà posta ai fronti dei fabbricati, alle pavimentazioni pregiate o più in generale all'architettura in cui l'oggetto si inserisce. Sono consigliati colori naturali e tonalità chiare. Strettamente correlato al tema della

scelta delle tinte cromatiche è quello relativo al sistema di illuminazione che dovrà essere puntuale, circoscritto e realizzato con corpi illuminanti a basso impatto energetico e fonti luminose avvolgenti.

8. Si prediligono materiali caldi quali vimini e legno trattati al naturale in combinazione tra loro o con l'inserimento di elementi metallici e di tessuto (cotone, iuta, canapa, ecc.). E' permesso l'utilizzo di arredi in ferro, acciaio e alluminio; i materiali plastici sono espressamente vietati. Potranno essere oggetto di valutazione arredi in plastica di "pregio": sia per l'alto contenuto innovativo e di design e sia per l'armonizzazione e congruenza con il contesto urbano nel quale si inseriscono.

Art. 6. DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER OTTENERE LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO.

La richiesta di occupazione per distese su area pubblica o privata ad uso pubblico, deve essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 8 comma 3 del Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, integrata dalla seguente documentazione:

- Planimetria in scala adeguata con indicazione delle dimensioni di ingombro (larghezza e profondità), dei mq complessivi, del tipo e del numero degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di allestimento;
- Relazione sintetica con indicazione, attraverso la presentazione di documentazione fotografica e/o di depliant e/o schede tecniche, del modello, del colore e del materiale degli elementi di arredo che si intende utilizzare, nonché documentazione fotografica a colori che mostri il punto di collocazione e l'ambiente circostante;

La planimetria e la relazione tecnica se corretta e dettagliata non è necessario siano firmate da un tecnico professionista.

La richiesta di autorizzazione di suolo pubblico e la documentazione suddetta, dovranno essere presentati , almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'inizio della distesa e/o esposizione.

Nel caso in cui la richiesta sia incompleta o inesatta, dovrà essere integrata o rettificata, a pena d'inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

La concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per la realizzazione delle distese, sarà rilasciata dall'ufficio commercio previo parere favorevole a seguito di conferenza di servizio, tra i servizi: Edilizia privata-Commercio, Lavori pubblici, Polizia Municipale.

Questo parere sostituisce il parere previsto dall'art. 10 comma 5 del Regolamento Cosap.

Art. 7. AGEVOLAZIONI

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, della L.R. 14/1999, per favorire l'attuazione del regolamento viene applicata a tempo indeterminato la riduzione della COSAP del 60% per tutti gli esercizi che intendono allestire temporaneamente la distesa e/o esposizione su area pubblica o privata ad uso pubblico (le modalità di riduzione non si applicano sulla tariffa, ma sulla superficie).

L'agevolazione non sarà applicata alle concessioni di suolo pubblico che non rientrano nei criteri fissati dal presente regolamento.

Art. 8 ASPETTI SANZIONATORI

Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori sarà applicato quanto previsto dall'art. 21 "Occupazioni abusive" del Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 09. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta approvato, sarà pubblicato all'albo Comunale per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il 16° giorno successivo alla pubblicazione.